



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **Lecce nei Marsi (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 19 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto della gestione 2019”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020”*;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022 n.1, integrato dal decreto presidenziale 21 marzo 2022, n. 2;

vista l'ordinanza del 17 ottobre 2022, n. 44/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di **Lecce nei Marsi (AQ)** - 1.541 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo ConTe, rispettivamente in data 19 febbraio 2021, protocollo n. 1051 ed in data 23 novembre 2021, protocollo n. 5809.

Al riguardo l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 e all' art. 39, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa.

3. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

3.1 Gestione della liquidità

Dall'esame svolto è emerso che l'Ente presenta, nei due esercizi, importi in aumento del fondo di cassa, pari ad euro 111.715,25 nel 2019 e ad euro 124.975,12 nel 2020, interamente vincolati in entrambe le annualità.

Tabella 1 - Gestione di cassa

	2019	2020
FONDO CASSA INIZIALE (A)	159,74	111.715,25
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	860.347,66	751.539,75
TITOLO II - Trasferimenti correnti	370.895,77	515.108,62
TITOLO III - Entrate extratributarie	1.114.052,08	1.151.393,60
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	182.696,00	85.812,02

TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	53.635,43	9.314,70
TITOLO VI - Accensione prestiti	0,00	186.512,91
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	108.849,08
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	659.144,98	1.885.903,39
TOTALE ENTRATE (B)	3.240.771,92	4.694.434,07
TITOLO I - Spese correnti	2.272.977,59	2.444.987,24
TITOLO II - Spese in conto capitale	129.462,64	213.298,39
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	60.662,54	17.246,10
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	108.849,08
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	666.113,64	1.896.793,39
TOTALE SPESE (C)	3.129.216,41	4.681.174,20
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	111.715,25	124.975,12
<i>di cui vincolati</i>	<i>111.715,25</i>	<i>124.975,12</i>

Fonte: dati BDAP

Il Comune nel 2020 ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per euro 108.849,08, restituite a fine esercizio.

La Sezione ricorda che l'anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento a disposizione degli Enti per fronteggiare le fisiologiche esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l'andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 188/2014). Essa non deve tramutarsi in indebitamento e, conseguentemente, deve essere rimborsata a fine esercizio.

Tanto premesso, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive.

La Cassa depositi e prestiti - Cdp, con nota prot. in ingr. n. 903 del 18 marzo 2022, ha comunicato che l'Ente ha ricevuto tre anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. n. 35 del 2013, di cui due nel 2013 per un totale di euro 156.252,44, con importo da restituire al 31 dicembre 2021 pari ad euro 128.214,54 ed una nel 2014 per un totale di euro 140.000,00, con una somma da restituire al 31 dicembre 2021 pari ad euro 113.779,13, e che inoltre nel 2020 ha ottenuto una ulteriore anticipazione di liquidità ai sensi del decreto del 7 agosto 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) pari ad euro 186.512,91, accantonata per intero nel Fondo anticipazioni liquidità.

Secondo il principio contabile espresso al par. 3.20-bis dell'allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011, nel testo in vigore per gli esercizi in esame: "... per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'art. 39-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8...".

L'art. 39-ter, c. 1, del d.l. n. 162 del 2019 prevede che: "Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019".

3.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Di seguito, vengono riportati i dati contabili per il biennio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	2019	2020
	euro	euro
Fondo di cassa al 1° gennaio	159,74	111.715,25
Riscossioni	3.240.771,92	4.694.434,11
Pagamenti	3.129.216,41	4.681.174,20
Saldo di cassa al 31 dicembre	111.715,25	124.975,16
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	111.715,25	124.975,16
Residui attivi	2.022.219,66	2.283.596,95
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00	0,00
Residui passivi	1.460.876,59	1.516.523,57
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	55.312,13	21.976,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	194.127,89	115.049,50
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	423.618,30	755.023,04

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	615.682,79	538.500,84
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	257.986,55	444.499,46
Fondo perdite società partecipate	20.000,00	20.000,00
Fondo contenzioso	20.000,00	20.000,00
Altri accantonamenti	4.294,83	5.954,20
Totale parte accantonata	917.964,17	1.028.954,50
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	75.674,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	165,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.729,13	3.034,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	4.729,13	78.874,00

Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	22.000,00	26.400,00
Totale parte disponibile	-521.075,00	-379.205,46

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Come si evince dalla tabella, l'Ente nel biennio in esame presenta avanzi di amministrazione in aumento, pari ad euro 423.618,30 nel 2019 e ad euro 755.023,04 nel 2020, che a seguito degli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 615.682,79 (rappresenta il 31,03 per cento del totale dei residui attivi) nel 2019 e ad euro 538.500,84 (rappresenta il 24,24 per cento del totale dei residui attivi) nel 2020, ad altri accantonamenti, a vincoli derivanti dalla contrazione di mutui e parte destinata agli investimenti, determinano parti disponibili negative di -521.075,00 per il primo esercizio in esame e di euro -379.205,46 per il secondo.

In relazione alla congruità del FCDE rispetto al totale dei residui, si passa da una quota del 31,03 per cento nel 2019 al 24,24 per cento nel 2020; al netto dei residui dei Titoli 2-4-9, il valore è del 44,88 per cento nel 2019 e del 36,08 per cento nel 2020.

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *“un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”*, evidenzia, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa. L'Organo di revisione nelle proprie relazioni afferma che l'Ente per la quantificazione del fondo ha utilizzato il metodo ordinario.

In tutte e due le annualità si registrano, inoltre, accantonamenti al Fondo contenzioso pari ad euro 20.000,00; l'Organo di revisione nelle proprie relazioni ai rendiconti del 2019 e del 2020 dichiara che l'accantonamento è determinato secondo le modalità previste dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al par. 5.2 lettera h) All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 che così dispone: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per*

la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (...) In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. (...) L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."

Inoltre, nella relazione al rendiconto 2019, l'Organo di revisione afferma che: "Dalla ricognizione del contenzioso a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 35.000,00 (...) In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, (...) ritiene il fondo NON Congruo e si evidenzia la necessità di incrementarlo ulteriormente".

In relazione al Fondo perdite società partecipate, l'Organo di revisione nella relazione al consuntivo 2019 dichiara: "il fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2016 del Consorzio acquedottistico marsicano (...) tuttavia al termine dell'esercizio 2017 il fondo è risultato non più congruo a causa della rilevante perdita con cui il CAM ha chiuso il proprio bilancio dando avvio ad una procedura concordataria"; la domanda di concordato è stata omologata dal Tribunale di Avezzano il 13 febbraio 2020.

Successivamente, nella relazione al consuntivo 2020, l'Organo di revisione dichiara la congruità del fondo.

Nella voce "Altri accantonamenti" sono ricomprese spese per indennità di fine mandato, pari ad euro 4.294,83 e ad euro 5.954,20.

Il Fondo pluriennale vincolato è pari, nel primo anno ad euro 249.440,02, di cui euro 55.312,13 di parte corrente ed euro 194.127,89 di parte capitale, nel secondo esercizio ad euro 137.025,50, di cui euro 21.976,00 di parte corrente ed euro 115.049,50 di parte capitale.

3.3 Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Detti enti, ai sensi dell'art. 1, c. 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri

	2019		2020	
		TOTALE		TOTALE

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	(W= O+Z)	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	57.934,91	-12.420,38	45.514,53	311.946,48	167.589,11	479.535,59
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	46.084,54	0,00	46.084,54	1.659,37	0,00	1.659,37
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00	75.839,43	0,00	75.839,43
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	11.850,37	-12.420,38	-570,01	234.447,68	167.589,11	402.036,79
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	493.699,78	0,00	493.699,78	-77.181,95	0,00	-77.181,95
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-481.849,41	-12.420,38	-494.269,79	311.629,63	167.589,11	479.218,74

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nell'esercizio 2019 il risultato di competenza è positivo ed è pari ad euro 45.514,53, mentre l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo sono negativi, e sono pari, rispettivamente, ad euro -570,01 ed euro -494.269,79. Nel secondo esercizio, invece, i tre indici sono positivi e sono pari, rispettivamente, ad euro 479.535,59, euro 402.036,79 ed euro 479.218,74.

Questa Sezione, ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

3.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»", e al comma 3, che: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza

della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale è di 101,30 nel 2019 e di 132,74 nel 2020; non risulta invece pubblicato nella BDAP.

Questa Sezione, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, invita l'Ente alla attivazione di ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti.

3.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, prevede che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la

copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, relativamente al biennio 2019-2020.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	836.452	26.942	414.788	157.540	109.582	0	0	29.946	1.575.251
RISCOSSIONI C/R	139.207	22.401	191.723	191	53.635	0	0	0	407.158
RESIDUI DI COMPETENZA	151.934	24.982	346.797	369.104	0	0	0	8.659	901.475
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-82.471	0	35.251	0	0	0	0	-129	-47.349
TOTALE RESIDUI	766.709	29.523	605.113	526.453	55.947	0	0	38.476	2.022.220
% RISCOSSIONE RESIDUI	16,64	83,14	46,22	0,12	48,95	0,00	0,00	0,00	25,85
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	17,40	6,69	51,72	66,91	0,00	0,00	0,00	1,30	24,14

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	766.709	29.523	605.113	526.453	55.947	0	0	38.476	2.022.220
RISCOSSIONI C/R	109.644	5.365	244.578	45.104	9.315	0	0	0	414.006
RESIDUI DI COMPETENZA	396.485	46.465	168.720	136.498	0	0	0	24.064	772.232
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-87.342	-4.541	-3.270	0	-1.695	0	0	0	-96.848
TOTALE RESIDUI	966.208	66.082	525.984	617.846	44.937	0	0	62.539	2.283.597
% RISCOSSIONE RESIDUI	14,30	18,17	40,42	8,57	16,65	0,00	0,00	0,00	20,47
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	38,18	8,35	15,69	77,03	0,00	0,00	0,00	1,26	15,28

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	805.163	196.852	800	0	0	2.809	1.005.624
PAGAMENTI C/R	371.460	25.265	0	0	0	250	396.975
RESIDUI DI COMPETENZA	485.596	381.087	0	0	0	1.940	868.623
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-11.469	-4.927	0	0	0	0	-16.396
TOTALE RESIDUI	907.830	547.747	800	0	0	4.499	1.460.877
% PAGAMENTI RESIDUI	46,13	12,83	0,00	0,00	0,00	8,90	39,48
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	20,34	78,53	0,00	0,00	0,00	0,29	24,12

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	907.830	547.747	800	0	0	4.499	1.460.877
PAGAMENTI C/R	539.651	159.632	0	0	0	1.140	700.423
RESIDUI DI COMPETENZA	524.637	221.541	0	0	0	14.314	760.491
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-4.422	0	0	0	0	0	-4.422
TOTALE RESIDUI	888.394	609.657	800	0	0	17.673	1.516.524
% PAGAMENTI RESIDUI	59,44	29,14	0,00	0,00	0,00	25,34	47,95
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	21,59	80,50	0,00	0,00	0,00	0,75	16,04

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

I residui attivi e quelli passivi aumentano fra i due esercizi, passando, i primi da euro 2.022.220 ad euro 2.283.597, i secondi da euro 1.460.877 ad euro 1.516.524.

L'aumento dei residui attivi, più marcato, è dovuto sia alla voce relativa alle entrate in c/corrente che alla voce relativa alle entrate in c/capitale, che nel 2020 presentano quote di formazione in aumento rispetto al precedente anno, rispettivamente 38,18 per cento e 77,03 per cento, comunque superiori alle quote di riscossione.

L'aumento dei residui passivi, invece, è dovuto alla voce relativa alle spese in c/capitale, che nel 2020 presentano una quota di formazione in aumento rispetto al precedente anno (80,50 per cento contro il 78,53 per cento), comunque superiore alla quota di pagamento, seppur in aumento rispetto al precedente anno (29,14 per cento contro 12,83 per cento).

In entrambe le annualità le quote di riscossione e pagamento superano quelle di formazione; infatti, i residui attivi presentano quote di riscossione e formazione pari al 25,85 per cento e 24,14 per cento nel 2019 ed al 20,47 per cento e 15,28 per cento nel 2020; mentre i residui passivi presentano quote di pagamento e formazione pari, rispettivamente, al 39,48 per cento e al 24,12 per cento nel 2019 ed al 47,95 per cento e al 16,04 per cento nel 2020.

I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 772.232, presentano una quota di formazione del 15,28 per cento (incidenza dei residui sugli accertamenti di competenza), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 760.491, mostrano una quota di formazione pari al 16,04 per cento (incidenza dei residui sugli impegni di competenza).

I residui attivi degli esercizi precedenti al 2020, pari ad euro 2.022.220, presentano una misura di smaltimento del 20,47 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 1.460.877, mostrano una misura di smaltimento del 47,95 per cento.

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nel biennio in esame.

Tabella 6 - Capacità di riscossione

Denominazione parametro	2019	2020
Capacità riscossione entrate proprie	44,33	39,41
Capacità di riscossione totale	61,03	66,35

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

I valori relativi alla capacità di riscossione delle entrate proprie e della capacità di riscossione totale sono superiori ai limiti minimi stabiliti dal d.m. Ministro dell'interno del 22 dicembre 2015 e relativi allegati, ed in particolare sono pari, i primi, al 44,33 per cento nel 2019 ed al 39,41 per cento nel 2020, i secondi al 61,03 per cento nel 2019 ed al 66,35 per cento nel 2020.

La tabella *“Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione”* del questionario 2019 indica per IMU/TASI accertamenti di euro 38.464,79 e riscossioni di euro 222,00; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti di euro 10.000,00 e riscossioni pari a zero. Nel questionario 2020 la tabella indica per IMU/TASI accertamenti di euro 109.357,88 e riscossioni di euro 1.357,88; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti di euro 60.015,00 e riscossioni di euro 243,85.

La tabella *“Andamento della riscossione residui nell’ultimo quinquennio”* nel questionario 2019 indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 112.720,40, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 45.628,97, con una quota di riscossione del 40,48 per cento; residui iniziali per TARSU/TIA/TARI di euro 268.315,83, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 40.673,77, con una quota di riscossione del 15,16 per cento; residui iniziali per sanzioni per violazioni del codice della strada di euro 3.534,23, un riscosso pari a zero; residui iniziali per fitti attivi e canoni patrimoniali di euro 18.499,27, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 936,00, con una quota di riscossione del 5,06 per cento. La tabella non risulta compilata per le ulteriori voci e per i precedenti esercizi 2015 - 2018.

Nel questionario 2020, la tabella indica residui iniziali per IMU/TASI di euro 11.319,67, riscossi per intero; residui iniziali per TARSU/TIA/TARI di euro 238.609,99, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 32.175,19, con una quota di riscossione del 13,48 per cento; residui iniziali per sanzioni per violazioni del codice della strada, di euro 3.341,03, un riscosso di euro 60,10, con una quota di riscossione dell’1,80 per cento; residui iniziali per fitti attivi e canoni patrimoniali, di euro 64.134,76, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 3.609,40, con una quota di riscossione del 5,63 per cento. La tabella non risulta compilata per le ulteriori voci e per gli esercizi 2016 - 2019.

L’Ente deve accertare le somme di cui è creditore con maggiore attenzione, provvedendo, altresì, al recupero con migliore incisività; la documentazione contabile deve essere compilata in modo esatto ed esaustivo.

3.6 Gli organismi partecipati

Il Comune di Lecce nei Marsi detiene partecipazioni dirette in due società:

- C.A.M. S.p.a., per una quota dell’1,81 per cento, società che si occupa della gestione degli impianti acquedottistici e della costruzione delle opere idrauliche;
- A.C.I.A.M. S.p.a., per una quota dello 0,56 per cento, società che gestisce la raccolta porta a porta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con le delibere consiliari n. 36 del 30 dicembre 2020 per l'esercizio 2019, e n. 33 del 20 dicembre 2021 per l'esercizio 2020, disponendo il mantenimento delle partecipazioni.

L'Organo di revisione, come riportato nel parere al rendiconto 2020, ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, in quanto, a seguito di richieste di trasmissione della nota informativa di cui all'art. 6, comma 11 lett. j, del d. lgs. n. 118 del 2011, l'A.C.I.A.M. S.p.a. ha provveduto all'invio della nota priva dell'asseverazione del Collegio dei revisori dei conti, mentre la CAM S.p.a. non ha fornito riscontro alla richiesta dell'Ente.

3.7 Indebitamento

In merito all'analisi del limite di indebitamento, si specifica che il Comune, nel biennio in esame, ha ottenuto le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, rispettando il limite disposto all'art. 204 Tuel in tutte le annualità.

Tabella 7 - Limite indebitamento anni 2019-2020

2019	2020
2,52%	1,75%

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

Dall'esame della BDAP è emerso che sono stati rispettati i parametri P4 "Sostenibilità debiti finanziari", per un valore pari al 4,19 per cento nel 2019 ed al 2,21 per cento nel 2020 e P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio", per un valore pari allo 0,30 per cento in entrambe le annualità.

3.8 Spese di rappresentanza

Il Comune ha inviato l'elenco delle spese di rappresentanza, che risultano pari a euro 875,21 nel 2019 e a euro 360,00 nel 2020.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo crediti dubbia esigibilità e del Fondo rischi contenzioso; al corretto accertamento, al più efficiente ed

- efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari; alla corretta gestione dei residui; al rispetto dei termini di pagamento e ad evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, attraverso una adeguata programmazione dell'attività amministrativa; all'osservanza della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla completa e veridica compilazione della documentazione contabile prevista per legge; all'esaustivo ed esatto inserimento delle informazioni nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della l. n. 196 del 2009 e al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Lecce nei Marsi (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

L'Estensore
Andrea DI RENZO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA